



Direzione centrale risorse strumentali Area Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza sugli immobili strumentali - Facility Management degli uffici

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell' art. 55 del d.Lgs. nº 163/2006, volta all' affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich del complesso immobiliare di Lacchiarella (MI), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso

CIG: **64952387F4** CUP: **F94B15000250005**

Premessa.

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di Gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto presso nº 9 capannoni di proprietà dell'Istituto e sostituzione con pannelli sandwich siti all'interno del centro commerciale "Il Girasole", ubicato nel comune di Lacchiarella (MI), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n° RS 30/112/2016 del 07.04.2016 ed avverrà mediante procedura aperta in ambito comunitario con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 53, comma 2 lettera b), 55, comma 5, e 82 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, più brevemente indicato come il «**Codice**»).

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nel territorio del Comune di Lacchiarella (MI) e, più precisamente, nei n° 9 capannoni di proprietà dell'Istituto all'interno del centro commerciale "Il Girasole" (identificati dai numeri 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21 e 22).

Il codice CIG assegnato alla presente procedura è: **64952387F4**Il codice CUP assegnato alla presente procedura è: **F94B15000250005**

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dott. Ing. Nicola Borraccia Viale Aldo Ballarin, 42 - 00144 Roma

PEC: cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it

PEC alternativa: nicola.borraccia@postacert.inps.gov.it

Il progetto **definitivo** è stato verificato dall' Organo di verifica a ciò incaricato ai sensi dell' art. 47, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, più brevemente indicato come il «**Regolamento**»), come da Rapporto Conclusivo redatto e sottoscritto in data 4 dicembre 2015, è stato validato dal RUP con Atto di Validazione redatto e sottoscritto in data 7 gennaio 2016, ed è stato quindi approvato con la Determinazione Dirigenziale sopra riportata.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di Gara
- b) Disciplinare di Gara
- c) Schema di Contratto
- d) Capitolato Speciale d' Appalto (nel prosieguo, più brevemente indicato come il «**CSA**») articolato in una Parte I^, contenente le Norme Generali che disciplinano contrattualmente l'appalto, ed in una Parte II^, contenente la descrizione delle lavorazioni e la specificazione delle prescrizioni tecniche da osservare nel corso dell'esecuzione.

Sommario:

1.	Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara	3
2.	Soggetti ammessi alla gara	5
3.	Condizioni di partecipazione	6
4.	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	8
5.	Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo	9
6.	Chiarimenti	
7.	Modalità di presentazione della documentazione	11
8.	Comunicazioni	15
9.	Subappalto	
10.		17
11.	Pagamento a favore dell'Autorità	20
12.	Capacità economico-finanziaria e capacità tecnico organizzativa	21
13.	Criterio di aggiudicazione	26
14.	Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	27
15.	Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"	28
	Contenuto della Busta "B - Offerta economica"	
17.	Procedura di aggiudicazione	36
18.	Verifica di anomalia delle offerte	39
19.	Ulteriori disposizioni	40
20.		41
21.	Trattamento dei dati personali	41

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

- 1. Ai sensi dell'art. 53, comma 2 punto b, del Codice l'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento-amianto dei capannoni e loro successiva sostituzione con pannelli sandwich, sulla base del progetto definitivo elaborato dalla struttura tecnica della Stazione appaltante.
- 2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi di ingegneria ed architettura inerenti alla redazione della progettazione esecutiva nonché tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo nei relativi elaborati costituenti, con riguardo -in particolare- ai contenuti tecnici precisati nel Disciplinare descrittivo e prestazionale facente parte del progetto definitivo del quale l' Operatore deve dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 3. L' importo complessivo presunto dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a 9.177.674,19 € (diconsi novemilionicentosettantasettemilaseicentosettantaquattroeuro/19centesimi), di cui 413.502,53 € (diconsi quattrocentotredicimilacinquecentodueeuro/53centesimi) per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
- 4. L'importo a base di gara, I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta a 8.764.171,66 € (diconsi ottomilionisettecentosessantaquattromilacentosettantunoeuro/66centesimi), di cui 8.645.749,74 € (diconsi ottomilioniseicentoquarantacinquemilasettecentoquarantanoveeuro/74centesimi) per l' esecuzione dei lavori e 118.421,92 € (diconsi centodiciottomilaquattrocentoventunoeuro/92centesimi) per gli oneri omnicomprensivi della progettazione esecutiva.

5. Di seguito sono riportate le categorie d'opera costituenti l'intervento oggetto dell'appalto:

N°	Lavori	Categoria (Allegato "A" del (207/2010)	d.P.R. n°	Importo dei lavori, compresi costi di sicurezza	classifica	Incidenza presunta
1	Edifici Civili e industriali - opere edili, costi e oneri per la sicurezza	Categoria prevalente subappaltabile nei limiti del 30%	OG1	6.655.355,76 €	VI^	73,47%
2	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	Categoria scorporabile e subappaltabile interamente	OG12	2.219.930,69 €	IV^	24,50%
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Categoria scorporabile ed interamente subappaltabile	OS30	183.965,83 €	I^	2,03%
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI			9.059.252,28		100,00%

I lavori sono classificati nella categoria **prevalente** di opere generali di "Edifici Civili ed industriali" e possono essere eseguiti da Operatori in possesso del requisito di qualificazione nella categoria generale "**OG1**" in classifica **VI**^.

- 6. Le lavorazioni di cui alla categoria specializzata "OS30" possono essere eseguite da Operatori in possesso del requisito di qualificazione nella categoria generale "OG11", per classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79, comma 16 secondo periodo, del Regolamento).
- 7. Gli importi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, dei lavori oggetto della progettazione esecutiva sono riportati nella tabella che segue, per la quale si è tenuto conto -ai sensi dell'art. 5 del d.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134- sia dell'art. 14 della l.n.143/1949, (come integrato dal d.M. Giustizia del 31 ottobre 2013 n. 143), sia del d.M. Giustizia del 04/04/2001 sia di quanto espressamente previsto nel CSA (Parte 2^) all'art. 6.2.1, punto 4, per quanto attiene agli oneri relativi alle lavorazioni rientranti nella categoria OG12:

Classe	е	Lavorazioni	Importo	%Importo
categoria			lavorazioni	
OG1 - VI^		opere edili	6.655.355,76 €	97,31 €
OS30 - I^		opere elettriche	183.965,83 €	2,69 €

- 8. Gli oneri della progettazione esecutiva sono stati calcolati sulla base dei parametri fissati nel Decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, come integrato dal d.M. Giustizia del 31 ottobre 2013 n. 143, come risulta dal foglio di calcolo di cui all' allegato G al presente Disciplinare di Gara.
- 9. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a **413.502,53 €** (diconsi **quattrocentotredicimilacinquecentodueeuro/53**). È comunque onere dell'appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di

- provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
- 10. L'appalto è interamente finanziato con i fondi propri del bilancio dell'Istituto, prenotati con visto SDF n° 204 sul capitolo di spesa 52112010/01 per 3.550.846,51 €, con visto SDF n° 205 sul capitolo di spesa 52112014/01 per 7.906.887,81 € a valere sull' esercizio finanziario 2016. Le ulteriori somme a disposizione della Stazione appaltante -così come previste all' art. 16, comma 1, del Regolamento- sono assistite da idonea copertura finanziaria a valere sui competenti capitoli di spesa sul medesimo esercizio.
- 11. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo, del Codice.
- 12. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l' art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 13. Per quanto attiene alle modalità di fatturazione trova applicazione l'articolo 17ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, introdotto dall'art. 1, comma 629
 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (cosiddetta "legge di stabilità
 2015"), che prevede, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e
 servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da
 applicarsi alle operazioni per le quali non siano debitori d'imposta, ai sensi delle
 disposizioni generali in materia di I.V.A..
- 14. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26-ter del d.L. 21 giugno 2013, n° 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n° 98 e per effetto della proroga disposta dal d.L. 30 dicembre 2015 n° 210, verrà corrisposta all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al 20% (dicesi ventipercento) dell'importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento.
- 15. Il pagamento del corrispettivo della complessiva prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.Lgs. 9 ottobre 2002, n° 231, come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n° 192. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle connesse attività di natura amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Operatore aggiudicatario termini per il pagamento delle fatture fino a **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi.

2. Soggetti ammessi alla gara.

- 1. Sono ammessi alla gara gli Operatori in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - o Operatori economici con idoneità **monosoggettiva** di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative], b) [consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 34, comma 1, del Codice;

- Operatori economici con idoneità <u>plurisoggettiva</u> di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], e-bis) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] ed f) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- o Operatori economici **stranieri**, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché di quelle prescritte nel presente Disciplinare di gara.
- 2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione.

- 1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori per i quali sussistano:
 - a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;
 - b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, più brevemente indicato come il «**Codice Antimafia**»);
 - c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. del 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii., o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito -con modificazioni- dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, ovvero che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n° 383 e ss.mm.ii., come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n° 210, convertito -con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n° 266;
 - e) ulteriori condizioni che determinano la perdita della capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
- 2. Con riferimento alla condizione di cui alla lettera c) sopra riportata, si ricorda che, ai sensi della circolare INPS n° 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n° 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che -comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.
- 3. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n° 267, come recentemente interpretato dalla Determinazione AVCP n° 3 del 23 aprile 2014 relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 38, comma 1 lettera a), del Codice, l'esclusione **non opera** quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - l'Operatore ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ed è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;

- o l'Operatore, in virtù di apposito decreto del Tribunale, si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale.
- 4. Ai fini della partecipazione alla procedura, se l'Operatore si trova in una delle suddette condizioni e concorre riunito in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (nel prosieguo, più brevemente indicato anche come «RTI»), egli non deve rivestire la qualità di mandataria e tutti gli altri Operatori aderenti al Raggruppamento non devono essere assoggettati a loro volta ad alcun tipo di procedura concorsuale.
- 5. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.L. 31 maggio 2010, n° 78), oppure di avere già in corso -alla data di partecipazione alla presente procedura di gara- un procedimento per il rilascio di detta autorizzazione.
- 6. Ai sensi dell'art. 37, comma 7 primo periodo, del Codice, agli Operatori è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un RTI o di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in RTI o consorzio ordinario di concorrenti od aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, più brevemente indicato come «aggregazione di imprese di rete»).
- 7. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da parte di un consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) [consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane], del Codice, ai sensi del successivo art. 37, comma 7 secondo periodo, del Codice è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera c) [consorzi stabili], del Codice.
- 8. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del Codice, e le aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali Operatori consorziati od aggregati il consorzio o l'aggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione della presente norma, saranno esclusi dalla gara sia il/la consorzio/aggregazione sia il consorziato/aggregato. In caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1 lettera c), del Codice troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36 del Codice e nell' art. 277 del Regolamento.
- 9. È fatto obbligo agli Operatori che intendono riunirsi o che si sono già riuniti in RTI di indicare in sede di offerta sia le quote di partecipazione al RTI, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, sia l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella

percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica <u>anche</u> agli Operatori che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

- 10. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di quegli Operatori che si avvalgono di progettisti indicati, associati o mandanti nei confronti dei quali sussistono:
 - a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
 - b) le cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 8, del Codice, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 8 bis dello stesso art. 90, secondo cui i divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori;
 - c) le cause di esclusione di cui all'art. 253 del Regolamento;
 - d) l'inesistenza dei requisiti di cui articoli 254, 255 e 256 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società tra professionisti o di consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria.
- 11. Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare e/o essere indicato e/o associato da più Operatori economici **pena l'esclusione dalla gara** sia dagli Operatori sia del progettista.
- 12. È consentita la presentazione di offerte da parte degli Operatori di cui all'art. 34, comma 1 lettere d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, **a pena di esclusione**, l'offerta dovrà rispettare entrambe le seguenti condizioni:
 - essere sottoscritta da <u>tutti</u> gli Operatori che costituiranno i RTI od i consorzi ordinari;
 - contenere l'impegno che -in caso di aggiudicazione della gara- gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 1. ed economico-finanziario avviene -ove tecnicamente possibile- ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, (già AVCP Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel prosieguo indicata anche come "Autorità") con la Deliberazione attuativa nº 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti gli Operatori partecipare alla procedura devono <u>obbligatoriamente</u> interessati а registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

- 1. La documentazione di gara è resa disponibile sul profilo del committente: http://www.inps.it seguendo il seguente percorso: > Concorsi e Gare (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Bandi di gara > In corso (a sinistra in basso).
- 2. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie, il sopralluogo è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa espressa di esclusione** dalla procedura di gara.
- 3. Le offerte degli Operatori dovranno essere corredate dall'attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito *in situ;* l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione solo se l' avvenuta effettuazione del sopralluogo assistito è accertata d'ufficio e se tale condizione risulta agli atti della Stazione appaltante.
- 4. La effettuazione del sopralluogo assistito dovrà essere preventivamente concordata inviando una richiesta -formulata esclusivamente a mezzo PEC in lingua italiana- da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: SopralluogoAssistito.Lacchiarella@inps.it.
 Nella richiesta dovranno altresì essere indicati -oltre al recapito postale- anche i recapiti fax e di posta elettronica ordinaria al fine di consentire l' inoltro della comunicazione della fissazione della data del sopralluogo assistito ove per motivi tecnici si verifichi la mancata ricezione di tale comunicazione da parte della utenza PEC del destinatario.
- 5. La richiesta di cui al punto precedente dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **26 maggio 2016**; tale termine ha natura <u>perentoria</u> per cui tutte le richieste che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione e per esse non si darà luogo alla fissazione del giorno del sopralluogo assistito.
- 6. Il sopralluogo assistito deve essere comunque effettuato entro il termine **perentorio** delle **ore 12.00 del giorno 1 giugno 2015**.
- 7. Il sopralluogo potrà essere effettuato:
 - o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'Operatore, munito di documento di identità e di copia del certificato C.C.I.A.A. o di altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta;
 - da soggetto diverso da quelli sopra elencati, purché <u>dipendente</u> dell'Operatore economico concorrente e munito di apposita delega allo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, la quale dovrà contenere anche una dichiarazione di responsabilità resa dal rappresentante legale che attesti la predetta qualità di dipendente in capo al delegato. Tale delega dovrà essere predisposta preferibilmente mediante compilazione del modello Allegato E "Attestato di sopralluogo", il cui form è accluso al presente Disciplinare, e consegnato alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle operazioni di sopralluogo;
 - o da procuratore non dipendente purché dalla procura emerga la legale rappresentanza dello stesso.

- 8. La persona incaricata ad effettuare il sopralluogo non potrà rappresentare più di un Operatore.
- 9. All'atto del sopralluogo assistito ciascun Operatore dovrà consegnare, in duplice copia, il modello Allegato E "Attestato di sopralluogo", che sarà sottoscritto -a conferma dell'avvenuta presa visione- sia dall' incaricato dell'Operatore sia dal funzionario incaricato dall' Istituto, che ne annoterà il rilascio su apposito registro.
- 10. Al termine delle operazioni l'Istituto rilascerà alla persona incaricata del sopralluogo copia di tale attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare in sede di partecipazione alla gara.
- 11. In caso di RTI, di GEIE, di aggregazione di imprese di rete o di consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi Operatori, il sopralluogo può essere effettuato da un solo incaricato per tutti gli Operatori raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i legali rappresentanti dei suddetti Operatori: la mancanza di tale delega sottoscritta da tutti gli Operatori non consentirà l' effettuazione del sopralluogo assistito.
- 12. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'Operatore consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti.

- 1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura <u>esclusivamente</u> mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via PEC al RUP all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
 - <u>cordinamentogenerale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it</u>, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 26 maggio 2016**.
 - Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diversa da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate <u>esclusivamente</u> in lingua <u>italiana</u>. Le repliche a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, entro il giorno **3 giugno 2016**.
- 3. Per assicurare la <u>simmetria</u>, la <u>parità di trattamento</u> e la <u>simultaneità</u> delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana <u>esclusivamente</u> sul profilo del committente: http://www.inps.it seguendo il seguente percorso: > Concorsi e Gare (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Bandi di gara > In corso (a sinistra in basso). NON saranno fornite repliche su base individuale né a mezzo fax né per telefono né tramite posta elettronica ordinaria o certificata. Resta nella esclusiva responsabilità di ciascun Operatore l'acquisizione tempestiva

delle informazioni occorrenti accedendo al profilo del committente sopra indicato. In caso di Operatori aventi sede in altri stati membri, resta ad esclusivo rischio e responsabilità degli stessi, la intellegibile comprensione delle repliche.

4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara con effetto dalla data della loro pubblicazione sul profilo di committente. Sarà onere degli Operatori esaminare il contenuto delle repliche pubblicate, rimanendo l'Istituto dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

- 1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, nº 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'Operatore ovvero altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'Operatore stesso); al tale fine, le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti: in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dagli Operatori, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti agli eventuali Operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
- 2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
- 3. In caso di Operatori non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice.
- 4. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua **italiana** ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da <u>traduzione giurata</u> in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà <u>sempre</u> la versione in lingua italiana, rimanendo ad esclusivo rischio dell'Operatore assicurare la fedeltà della traduzione.
- 5. Le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante sul portale istituzionale, che l'Operatore è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

- 6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice.
- 7. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità <u>essenziale</u> degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a <u>9.177,00 €</u> (diconsi <u>novemilacentosettantasetteeuro/00</u>), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause tassative di esclusione previsti nel presente Disciplinare di gara e nella legge, come meglio riportato al successivo comma 14.
- 8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine **perentorio**, non superiore a **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione via PEC, affinché tali dichiarazioni siano rese, integrate o regolarizzate. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** dell'Operatore inadempiente dalla procedura con le conseguenze di cui al comma 12 del paragrafo 17 del presente Disciplinare.
- 9. Nella sola ipotesi in cui la mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti dipenda da una <u>assenza</u> del requisito dichiarato, la Stazione appaltante procederà <u>all'esclusione</u> dell'Operatore dalla gara ed all'automatico incameramento della cauzione provvisoria. La presente disposizione opera anche in caso di Operatori riuniti sotto qualsiasi forma.
- 10. All'incameramento della cauzione, in ogni caso, non si provvederà per il caso in cui l'Operatore decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
- 11. È facoltà dell'Operatore corrispondere l'importo relativo alla sanzione in parola mediante bonifico (versamento su conto corrente n° 50 intestato a INPS Direzione Generale IBAN IT73K083270321000000000050 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 15, Via Civiltà del Lavoro, 79 00144 Roma, indicando nel campo causale il codice CIG della predetta gara e la dicitura "sanzione ai sensi dell'art. 46, comma 1-ter, d.Lgs. n. 163/2006"), ovvero mediante escussione della cauzione provvisoria con obbligo in tal caso, a pena di esclusione, di reintegrare la cauzione provvisoria nella misura già prescritta dal Bando di Gara.
- 12. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di richiedere agli Operatori chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, **senza** applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice, come meglio riportato al successivo comma 14.
- 13. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, nº 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «**CAD**»).

14. La regolarizzazione ed integrazione documentale ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice (per effetto della determinazione ANAC nº 1/2015 ed in seguito al Comunicato del Presidente ANAC in data 25.03.2015) è così disciplinata:

a. **carenze non sanabili costituenti causa di <u>esclusione senza sanzione</u> rientrano in questa fattispecie le sequenti situazioni:**

- presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 46, comma 1-bis, (vedasi a tal proposito la sezione 2.2.1 della Determinazione ANAC nº 1/2015);
- mancata costituzione della garanzia provvisoria entro il termine per la presentazione dell'offerta;
- mancata presentazione dell'offerta economica, ovvero presentazione di offerta economica priva di prezzo o ribasso;
- presentazione di offerta plurima o condizionata;
- presentazione di offerta in aumento, offerta pari a zero o comunque indeterminata;
- presenza dell'offerta economica o di elementi ad essa relativi nella documentazione amministrativa;
- mancata effettuazione del sopralluogo assistito;
- omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità;
- omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 1, del Codice nel caso di dichiarazione negativa dell'Operatore, laddove, invece, le stesse sussistono. La fattispecie integra gli estremi del <u>falso in gara</u> con tutte le conseguenze in termini di non sanabilità della dichiarazione resa, di esclusione dell'Operatore e di segnalazione all'ANAC;
- non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dall'Operatore entro il termine di presentazione dell'offerta, senza possibilità di acquisirli successivamente;
- mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, relativamente alle lavorazioni afferenti alle categorie a qualificazione obbligatoria non direttamente possedute dall' Operatore;
- omessa specificazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendale di cui all'art. 87, comma 4, del Codice;

b. carenze sanabili oggetto di regolarizzazione od integrazione documentale con applicazione della sanzione

rientrano in questa fattispecie le seguenti situazioni:

- mancanza della domanda di partecipazione ovvero omessa, incompleta od irregolare compilazione della stessa con riferimento alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali e speciali, nonché mancata sottoscrizione della stessa. In particolare, le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito di cui al comma 1 dell'art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti, che si verifica nei sequenti casi:
 - √ non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38;
 - ✓ la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;

- √ la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno;
- mancata indicazione delle quote di partecipazione al RTI oppure all' aggregazione di imprese di rete e delle rispettive quote di esecuzione;
- mancanza della traduzione giurata in lingua italiana richiesta dal precedente punto 4;
- mancata presentazione del documento attestante la garanzia provvisoria purché essa sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta ovvero con importo non sufficiente della medesima, ivi inclusa la mancanza di impegno alla presentazione cauzione definitiva ovvero l'assenza di altre clausole della garanzia;
- mancata presentazione dei seguenti documenti:
 - atto costitutivo e statuto in caso di consorzi stabili ovvero consorzi ordinari costituiti;
 - atto di impegno alla costituzione del RTI o del consorzio ordinario non ancora costituiti;
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza nel caso di RTI se già costituiti;
 - atto costitutivo dell' aggregazione di imprese di rete;
 - atto costitutivo del GEIE;
 - procura nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore del legale rappresentante;
- in tema di avvalimento risulta sanabile la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 49 del Codice, fatta eccezione per la dichiarazione di avvalimento resa ai sensi dell'art. 49, comma 2 lettera a), nel caso di mancata allegazione e comprova del contratto di avvalimento già stipulato entro la data di presentazione dell'offerta;
- mancata allegazione della documentazione a comprova del versamento del contributo disposto a favore di ANAC, se esso è stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- mancata allegazione della richiesta di verifica triennale dell' attestazione SOA;
- mancata allegazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione per gli Operatori stabiliti in altri Stati.

c. elementi non essenziali e non indispensabili per i quali <u>non</u> opera il soccorso istruttorio

rientrano in questa fattispecie le seguenti situazioni:

- dichiarazioni relative a requisiti verificabili d'ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizione alla CCIAA, possesso di idonea attestazione SOA);
- dichiarazione relativa al possesso delle certificazioni di cui all'art. 75, comma 7, del Codice solo ai fini della riduzione della cauzione provvisoria;
- mancata apposizione del bollo sull' offerta: in tal caso, l'Operatore inadempiente dovrà comunque procedere alla regolarizzazione del versamento dell' imposta di bollo dovuta, e della circostanza sarà interessata l'Agenzia delle Entrate competente per territorio per l' applicazione delle connesse sanzioni;
- mancata allegazione della attestazione del sopralluogo assistito, ove effettivamente già espletato.

d. regolarizzazione non abbinata alla sanzione

rientrano in questa fattispecie le seguenti situazioni:

- clausole e disposizioni ambigue della *lex specialis* tali da autorizzare il soccorso istruttorio;
- tutti i casi di irregolarità o carenze non essenziali ma indispensabili (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione della posizione INPS, INAIL, Cassa Edile; indicazione degli estremi del decreto del Tribunale competente relativo al concordato in regime di continuità aziendale; indicazione dell'Agenzia delle Entrate e della Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio; indicazione del domicilio eletto; mancata allegazione del PassOE);
- mancata indicazione del domicilio eletto ai sensi dell'art. 79, comma 5quinquies, del Codice;
- 15. A tal riguardo si precisa che l'elencazione di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente punto 14, resa a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà essere modificata e/o integrata in caso di emanazione di nuove disposizioni legislative al riguardo.

8. Comunicazioni.

- 1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice.
- 2. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo (fax, posta elettronica ordinaria, telegramma): diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alla modalità via PEC, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Concorsi e Gare (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Bandi di gara > In aggiudicazione (a sinistra in basso).
- 4. In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'Operatore mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori mandanti raggruppati, aggregati o consorziati.
- 5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Operatore ausiliato si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori ausiliari che a quegli prestano i requisiti.

9. Subappalto.

- 1. L'Operatore deve indicare già all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è **vietato** e non potrà essere autorizzato.
- 2. Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG12 ed OS30 rientrano nell'elenco delle categorie a «qualificazione obbligatoria» di cui all' articolo 12, comma 2 lettera b), della legge 23 maggio 2014, n° 80. Poiché le lavorazioni afferenti alla categoria OG12 sono di importo superiore sia a 150.000,00 € (diconsi centocinquantamilaeuro) sia al 10% (dicesi diecipercento) dell'importo dell'appalto, e le lavorazioni afferenti alla categoria OS30 sono di importo superiore a 150.000,00 €, le stesse possono essere eseguite dall'Operatore rimasto aggiudicatario, eventualmente in RTI o consorzio ordinario ovvero aggregazione di imprese di rete costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso delle qualificazioni pertinenti.
- 3. Se l'Operatore concorrente direttamente o tramite Operatore mandante in caso di RTI, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare: in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest'ultima, ai sensi dell'articolo 92, comma 1 secondo periodo, del Regolamento.
- 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, relativamente alle lavorazioni scorporabili afferenti alle categorie a qualificazione <u>obbligatoria</u>

 OS30 e OG12 <u>non direttamente</u> possedute dall'Operatore, comporta l'esclusione dalla gara.
- 5. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti previsti all'art. 91, comma 3, del Codice.
- 6. La Stazione appaltante <u>non</u> provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'Operatore risultato aggiudicatario che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (diconsi venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo mandato di pagamento, copia delle <u>fatture quietanzate</u>, emesse dal/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia verso di quello/quegli operate: la mancata trasmissione delle fatture quietanzate costituisce espresso <u>motivo ostativo</u> alla liquidazione dei successivi stati di avanzamento.
- 7. Ai fini della tutela dei principi di trasparenza e di segretezza dell'offerta, **non sarà autorizzato** il subappalto a favore di Operatori che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
- 8. Si precisa che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG1** sono subappaltabili ovvero affidabili a terzi mediante subcontratto nei limiti del **30%** (dicesi **trentapercento**) dell'importo della medesima categoria.

9. Si precisa -altresì- che le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili **OS30** ed **OG12** sono interamente subappaltabili ovvero affidabili a terzi mediante subcontratto.

10. Cauzioni e garanzie richieste.

- 1. L'offerta degli Operatori deve essere corredata dalla cauzione provvisoria come definita dall'art. 75 del Codice.
- 2. Per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 40, comma 3 lettera a), del Codice e dall'art. 63 del Regolamento, di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale in ragione dell'importo dei lavori nonché della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita nella misura già ridotta di 91.776,74 €, (diconsi novantunomilasettecentosettantaseieuro/74centesimi), pari all'1% (dicesi unpercento) dell'importo complessivo dell'appalto, e l'importo della cauzione definitiva da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del Codice è ridotto del 50% (dicesi cinquantapercento). Ai sensi dell'art. 75, comma 7°, del D.Lgs. 163/06, l'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ulteriormente ridotto:
 - a) del 30% (dicesi trentapercento), per gli Operatori già in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, oppure del 20% (dicesi ventipercento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - b) del 15% (dicesi quindicipercento) per gli Operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica ("carbon footprint") di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 7 del paragrafo 7 del presente Disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa sia parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
- 4. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'Operatore e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, ove dipendente da una carenza del requisito dichiarato.
- 5. La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'Operatore:
 - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) in contanti, con versamento intestato a "INPS Direzione Generale Entrate varie", presso i seguenti istituti di Credito:
 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia n° 15 Via dell'Arte, n° 3-3/A 00144 Roma, Conto corrente n° 4090
 IBAN: IT04D 01030 03215 0000 0000 4090;
 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, Agenzia n° 15 Viale Civiltà del Lavoro, n° 79 - 00144 Roma, Conto corrente n° 50

IBAN: IT73K 08327 03210 0000 0000 0050.

- c) da **fideiussione bancaria o assicurativa**, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del d.Lgs. 1 settembre 1993, n° 385 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del d.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58 e ss.mm.ii..
- 6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti od in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui all'art. 75, comma 3, del Codice, contenente l'impegno verso l'Operatore a rilasciare, qualora questi risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.
- 7. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - a) avere come beneficiario l'INPS;
 - b) essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n° 123, dovrà essere integrata mediante la espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, deve intendersi sostituito con il riferimento all'art. 75 del Codice);
 - c) essere prodotta in originale od in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto;
 - d) avere validità per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della Stazione appaltante;
 - f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori **180** (diconsi **centottanta**) **giorni naturali consecutivi** immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto d), nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - g) qualora si riferisca a RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da <u>tutti</u> gli operatori che costituiranno il RTI, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio od il GEIE:
 - h) **prevedere espressamente**:
 - 1. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2. la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - 3. la loro **operatività** entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, anche

- nel caso di pagamento della sanzione per le fattispecie disciplinate dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice;
- 4. la **dichiarazione** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta dell'Operatore, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla **cauzione definitiva** di cui all'art.113 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi **12** (diconsi **dodici**) **mesi** dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI <u>orizzontale</u>, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, ovvero in <u>consorzio ordinario</u> di cui all'art. 34, comma 1 lettera e), del Codice, l'Operatore può godere del beneficio della riduzione della garanzia <u>solo</u> se <u>tutti</u> gli altri Operatori che costituiscono il RTI e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in <u>RTI verticale</u>, nel caso in cui solo alcuni tra gli Operatori che costituiscono il RTI verticale siano in possesso della certificazione, il RTI stesso può beneficiare di detta riduzione solo in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun Operatore raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, l'Operatore può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- 9. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del precedente punto 3, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al comma 7 del paragrafo 7 del presente Disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata comunque già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 10. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà **all'esclusione** dell'Operatore dalla procedura di gara.
- 11. Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice la **cauzione provvisoria** verrà svincolata all'Operatore risultato aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri Operatori risultati non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della comunicazione della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.
- 12. All'atto della stipula del contratto l' Operatore aggiudicatario dovrà prestare:
 - a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento. Si applica il comma 7 dell'art. 75 del Codice, come modificato dall' art. 16 della legge 28 dicembre 2015, n° 221, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente comma 2;

- b) **la fideiussione a garanzia dell'anticipazione,** ove richiesta dall'Operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 124 del Regolamento;
- c) la dichiarazione di cui all'art. 269, comma 4, del Regolamento, in merito alla polizza assicurativa del/i progettista/i;
- d) la polizza di responsabilità civile e professionale del/i progettista/i, ai sensi dell'art. 111 del Codice, dell'art. 269 del Regolamento e dell'art. 74 del CSA;
- e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, ed all'articolo 125, comma 1, del Regolamento, ed ai sensi dell'art. 37 del CSA:

 per i danni di esecuzione:
 - la garanzia assicurativa deve coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata **non inferiore** all'importo del contratto e così distinta:
 - partita 1: per le opere oggetto del contratto: un importo pari a quello del contratto stesso, al netto degli importi di cui alla successiva partita 2;
 - partita 2: per le opere preesistenti: **1.500.000,00** € (diconsi unmilionecinquecentomilaeuro/00);
 - b) essere proporzionalmente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Operatore.
 - per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):

la garanzia assicurativa deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a **3.000.000,00** € (diconsi **tremilionieuro/00**).

11. Pagamento a favore dell'Autorità.

- Gli Operatori, a <u>pena di esclusione</u>, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a 200,00 (diconsi duecentoeuro/00centesimi) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014.
- 2. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento o la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
- 3. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al comma 7 del paragrafo 7 del presente Disciplinare, a condizione che il pagamento del contributo sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 4. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'<u>esclusione</u> dell'Operatore dalla procedura di gara.

12. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

12.1 requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

- 1. Gli Operatori, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
- 2. Gli Operatori possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- 3. Per i RTI, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese di tipo orizzontale, di cui all'art.34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dall' Operatore mandatario o consorziato aggregato mandatario nella misura minima del 40% (dicesi quarantapercento); la restante percentuale deve essere cumulativamente dagli Operatori mandanti o dagli altri Operatori consorziati od aggregati mandanti, ciascuno nella misura minima del 10% diecipercento) di quanto richiesto all'intero RTI/consorzio/aggregazione. L'Operatore mandatario in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 4. Per i RTI, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) ed f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dall'Operatore mandatario nella categoria prevalente; nella/e categoria/e scorporata/e gli Operatori mandanti debbono possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della/e categoria/e, nella/e misura/e singolarmente indicata/e per l'Operatore singolo.
- 5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte anche da un RTI di tipo orizzontale, costituendo un RTI di tipo **misto**.
- 6. Per partecipare alla gara gli Operatori <u>devono</u> essere in possesso di un sistema di certificazione di qualità **UNI EN ISO 9001** per il settore **EA28**, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale od in copia conforme. In caso di RTI/GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da <u>tutti</u> gli Operatori raggruppati od aggregati o consorziati ad eccezione di quegli Operatori che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica **II**^.
- 7. Gli Operatori -per i quali alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sia già scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA- dovranno in tal caso altresì dichiarare che per tale attestazione hanno già presentato, nei termini di legge, la richiesta di verifica triennale alla stessa SOA

che ha rilasciato l'originaria attestazione e dovranno allegare idonea documentazione a comprova. La mancata dimostrazione dell'avvenuta richiesta di verifica triennale potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma-2 *bis*, e 46, comma-1 *ter*, del Codice, previo pagamento alla Stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente Disciplinare, a condizione che la domanda di verifica sia stata effettuata nei termini di legge.

8. Gli Operatori stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III^, parte II^ del Regolamento come accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei sequenti requisiti:

a) requisiti economico-finanziari:

- o almeno una referenza bancaria;
- volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel <u>decennio antecedente</u> alla data di pubblicazione del Bando di gara, <u>non inferiore</u> al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
- se l'Operatore è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del Codice Civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

b) requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
- esecuzione di lavori nel <u>decennio antecedente</u> alla data di pubblicazione del Bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% (dicesi novantapercento) di quello della classifica richiesta;
- esecuzione di un singolo lavoro nel <u>decennio antecedente</u> alla data di pubblicazione del Bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% (dicesi quarantapercento) della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% (dicesi cinquantacinquepercento) dell'importo della classifica richiesta ovvero, in alternativa, di lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (dicesi sessantacinquepercento) dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al <u>decennio antecedente</u> alla data di pubblicazione del Bando di gara;
- **d)** dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del Regolamento, relativo al <u>decennio antecedente</u> la data di pubblicazione del Bando di gara;
- e) possesso del sistema di qualità aziendale certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 per il **settore EA28**, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, o altra prova relativa all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. Saranno accettati anche certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri.

- 9. In attuazione dell'art. 49 del Codice, l'Operatore singolo, consorziato, raggruppato od aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico -organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (l' «**Ausiliario**»). L'Operatore ausiliario e l'Operatore ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 10. È ammessa la partecipazione alla gara dell'Operatore che, seppur del tutto sprovvisto di attestazione SOA, ricorra -tramite avvalimento- all' attestazione SOA di un Operatore economico terzo, sotto l'esplicita condizione che l' Operatore ausiliato operi abitualmente nel settore nel quale si colloca la prestazione della presente gara e che tale condizione risulti dalla iscrizione nel Registro delle imprese.
- 11. Non è consentito, <u>a pena di esclusione</u>, che più Operatori si avvalgano dello stesso Operatore ausiliario e che partecipino alla presente gara sotto qualunque forma in modo autonomo sia l' Operatore ausiliato che l' Operatore ausiliario.
- 12. Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Operatore risultato aggiudicatario o, per lui, l'Operatore che materialmente eseguirà le opere dovrà essere in possesso dei seguenti **requisiti di esecuzione**, in mancanza dei quali l'Istituto non procederà alla stipula del contratto:
 - o requisito di cui agli artt. 3 e 4, del d.Mi.S.E. nº 37 del 22 gennaio 2008, stante la presenza di attività marginali da eseguire nell'ambito dell'appalto;
 - o iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del d.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, nella categoria **10C** "Attività di bonifica dei beni contenenti amianto effettuata su materiali edili contenenti amianto legati in matrici o residui" per la classe occorrente. A tal fine si precisa che ai sensi dell' art 49, comma 1-bis, del Codice come introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n° 164- il presente requisito di esecuzione non può essere oggetto di contratto di avvalimento.

12.2 Requisiti speciali per la progettazione

- 1. Gli Operatori devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l'
 affidamento dei servizi di progettazione di cui all' articolo 263 del
 Regolamento, documentati -qualora siano in possesso della attestazione SOA
 per progettazione e per costruzione- sulla base della attività di
 progettazione della propria struttura tecnica ovvero, nel caso in cui lo staff
 tecnico interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti esterni indicati od
 associati; qualora gli Operatori siano in possesso della attestazione SOA di
 sola costruzione, il requisito potrà essere dimostrato esclusivamente sulla
 base della attività di progettazione di progettisti esterni indicati od associati. Ai
 sensi dell'art. 90, comma 7, del Codice, il servizio di progettazione esecutiva
 oggetto del presente appalto integrato dovrà essere espletato solo da
 professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
 professionali.
- 2. Per l'importanza strategica e la rilevanza economica dell'intervento finalizzato alla realizzazione del futuro Polo Archivistico Nazionale dell'INPS, i requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare come riportati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 263, comma 1, del Regolamento, sono così costituiti:

- a) <u>fatturato globale</u> per servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando per un importo non inferiore ad **340.000,00 €** (diconsi **trecentoquarantamilaeuro/00**);
- b) avvenuto espletamento -<u>nel decennio precedente</u> la data di pubblicazione del Bando- di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del Regolamento, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno:
 - 10.000.000,00 € (diconsi diecimilionieuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OG1 con grado di complessità delle opere analoghe almeno pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato G, del presente Disciplinare;
 - 3.500.000,00 € (diconsi tremilionicinquecentomilaeuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OG12;
 - 3. 300.000,00 € (diconsi trecentomilaeuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OS30;
- c) avvenuto espletamento -<u>nel decennio precedente</u> la data di pubblicazione del Bando- di <u>due</u> dei servizi tecnici di cui all' articolo 252 del Regolamento, analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno:
 - 4.000.000,00 € (diconsi quattromilionieuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OG1 con grado di complessità delle opere analoghe almeno pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato G, del presente Disciplinare;
 - 1.350.000,00 € (diconsi unmilionetrecentocinquantamilaeuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OG12;
 - 3. 110.000,00 € (diconsi centodiecimilaeuro/00) per lavori appartenenti alla categoria OS30;
- d) <u>numero medio annuo</u> del personale tecnico impiegato relativo ai migliori <u>tre anni del quinquennio</u> precedente la data di pubblicazione del Bando compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua- in misura di almeno **3** (dicesi **tre**) **volte** il numero necessario per l' attività di progettazione, stimato pari a **2** (dicesi **due**); il numero medio annuo è dato dalla somma del personale impiegato da ciascun componente dell'Operatore concorrente distinto per classe e categoria dei lavori. In caso di **professionisti singoli** (ancorchè in associazione temporanea), ai fini della dimostrazione del suddetto requisito sarà sufficiente il possesso di unità lavorative in numero pari a quelle stimate per l'esecuzione del presente appalto e pertanto pari a **2 (due) unità lavorative**.
- 3 Gli importi indicati ai sopraindicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
- Ai sensi dell'art. 263, comma 2 del Regolamento, i servizi valutabili di cui all' articolo 252 sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del Bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva -al riguardo- la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati da documentarsi attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai

committenti privati o dichiarati dall'Operatore che fornisce, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell' avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

- Si precisa che i servizi di progettazione di cui al precedente **punto 2.c)** non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dall' Operatore oppure a questo associato.
- Si precisa, altresì, che qualora l'Operatore sia in possesso dell'attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione ed intende procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento tramite il proprio staff tecnico interno di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui al precedente **punto 2.a)** (relativamente al fatturato globale per servizi tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a) del Regolamento).
- 7 Si precisa e stabilisce inoltre che:
 - a. la percentuale minima dei requisiti che deve possedere l'Operatore mandatario dei raggruppamenti dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al 60% (dicesi sessantapercento) di quanto stabilito;
 - b. il rapporto fra importo dei lavori da progettare (appartenenti alle singole classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n° 143) e l'importo totale dei lavori da progettare è calcolato con arrotondamento alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
 - c. nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti;
 - d. qualora gli incarichi eseguiti ed indicati, a comprova dei requisiti, siano stati eseguiti all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte -in termini percentuali- di detti incarichi eseguiti dal concorrente;
 - e. le percentuali delle misure dei prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all' unità superiore;
 - f. ai fini di dimostrare i requisiti di cui all' articolo 263 del Regolamento, all' importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
 - √ 0,25 (dicesi zerovirgolaventicinque) qualora il progetto sia stato redatto a livello preliminare;
 - √ 0,35 (dicesi zerovirgolatrentacinque) qualora il progetto sia stato redatto a livello definitivo;
 - √ 0,40 (dicesi zerovirgolaquaranta) qualora il progetto sia stato redatto
 a livello esecutivo;
 - g. ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato redatto più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti riportati al precedente punto f);
 - h. qualora l'Operatore dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione della progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, rivestendo la qualità di concorrenti,

- possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara;
- qualora l'Operatore dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione della progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo -a loro volta- ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- j. ai fini dell'esecuzione dei servizi di progettazione, come previsto dall'art. 53, comma 3°, del Codice, l'offerente dovrà possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare in sede di offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Ove i requisiti dei progettisti non siano dimostrati attraverso uno staff di progettazione interno, i servizi di progettazione dovranno essere espletati da uno dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h), del Codice. Si applicano gli artt. 253, 254, 255 e 256 del Regolamento. Ai sensi degli artt. 266, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, l'operatore dovrà indicare nella Dichiarazione Sostitutiva (domanda di Partecipazione) l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. In ogni caso, l'incarico di progettazione dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del Codice, e comunque in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del Codice.
- k. i RTI previsti dall'art. 90, comma 1 lettera g), del Codice, devono indicare, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice e dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento, almeno il nominativo di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- Resta inteso che non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di cui all'art. 39 del Codice, l'iscrizione in Albi professionali ed il possesso di specifiche abilitazioni, come da Determinazione AVCP n° 2 dell' 1 agosto 2012 (paragrafo 3.2).

13. Criterio di aggiudicazione.

- 1. L' aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera a), del Codice.
- 2. Il prezzo complessivo più basso sarà determinato dalla somma del prezzo offerto per la progettazione esecutiva e del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza da PSC.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e parimenti **a pena di esclusione** deve pervenire entro le ore

12.00 del giorno **10 giugno 2016**, esclusivamente presso il seguente indirizzo:

INPS CENTRALE UNICA ACQUISTI DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI Area Centro Servizi - Settore Movimento Corrispondenza Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA.

- 2. Si precisa che per "**sigillatura**" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno od impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste in questo inserite.
- 3. Si precisa altresì che il plico deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante Agenzia di recapito autorizzata. È comunque facoltà degli Operatori la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **09:00** alle ore **16:00** presso l'ufficio protocollo della Stazione appaltante, sito al piano ammezzato, stanza A12, dello stabile di Via Ciro il grande, 21 00144 Roma. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale saranno indicate data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli Operatori mittenti.
- 4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'Operatore [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni] e riportare la seguente dicitura: "NON APRIRE Offerta per la procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e sostituzione con pannelli sandwich del Complesso immobiliare di Lacchiarella (MI), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso CIG: 64952387F4".
- 5. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di **tutti** i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 6. **NON** saranno ammessi alla procedura i plichi pervenuti **oltre** il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad **esclusivo rischio** dell' Operatore mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove -per qualsiasi motivo- i plichi non pervengano in tempo utile.
- 7. Il plico, <u>a pena di esclusione</u>, deve contenere al suo interno **2** (diconsi **due**) buste distinte, entrambe chiuse e sigillate come sopra meglio indicato, recanti entrambe l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
 - "A Documentazione amministrativa";
 - "B Offerta economica".

- 8. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta "B" dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.
- 9. Saranno dichiarate <u>inammissibili</u> le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa".

- 1. Qualunque sia la idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell' Operatore alla presente procedura di gara, nella busta "A" deve essere inclusa la seguente documentazione:
 - I. Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato A/1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che:
 - nel caso di RTI di qualunque tipo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta da <u>tutti</u> gli Operatori che costituiranno il RTI od il consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete:
 - a. se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5, convertito -con modificazioni- dalla legge 9 aprile 2009, n° 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è già dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del precitato d.L. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore che riveste le funzioni di organo comune nonché da **ognuno** degli Operatori aderenti all' aggregazione di rete che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la funzione di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero -in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi-da <u>ognuno</u> degli Operatori aderenti all' aggregazione di rete che partecipa alla gara.
 - le dichiarazioni sostitutive con la quale l'Operatore attesta, <u>indicandole specificatamente</u>, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, devono essere rese personalmente da <u>ciascuno</u> dei soggetti sopra indicati (ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice) oppure dal legale rappresentante dell'Operatore con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

- le dichiarazioni sostitutive con la quale l'Operatore attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, nel caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma plurisoggettiva;
- le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese <u>anche</u> dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- le attestazioni di cui di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1 lettera b), del Codice come segue:
 - per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
 - per le società in nome collettivo: dal socio e dal direttore tecnico;
 - per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
 - per tutte le altre società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico se persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da **entrambi** i soci.

- l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1 lettera c), del Codice, deve essere resa personalmente anche da <u>ciascuno</u> dei soggetti indicati nel precitato articolo cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara come segue:
 - per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
 - per le società in nome collettivo: dal socio e dal direttore tecnico;
 - per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
 - per tutte le altre società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico se persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da **entrambi** i soci.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese <u>anche</u> dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante dell' Operatore, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

• le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del Codice devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art.

- 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
- ai sensi e per gli effetti del comma 5-quinquies dell'art. 79 del Codice, è fatto altresì obbligo agli Operatori di indicare, nell'ambito della Dichiarazione Sostitutiva (di cui all' Allegato A/1), il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed il numero di fax presso i quali trasmettere le comunicazioni della Stazione appaltante.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte -ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss.mm.ii.- sulla base del modello ALLEGATO A/1 "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E CONTESTUALI DICHIARAZIONI DI IMPEGNO", predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante sul profilo del committente, da intendersi parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà comunque contenere **tutte** le dichiarazioni e gli elementi riportati nel predetto *form*, volti ad attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice e di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice previsti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare e contenere, altresì, le dichiarazioni necessarie ai fini della partecipazione di RTI, GEIE, aggregazioni e consorzi, costituiti o costituendi, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Codice.

Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del precitato d.P.R. n° 445/2000, all'interno del plico contenente l'offerta dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione di soggetto diverso dal legale rappresentante, all'interno del plico contenente l'offerta dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive la dichiarazione.

- II) Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato A/2 Dichiarazione del progettista), sottoscritta dal/i soggetto/i incaricato/i della redazione della progettazione esecutiva, utilizzando il sub-modello (A2/a, A2/b, A2/c) relativo alla fattispecie che ricorre. In caso di progettisti riuniti in forma societaria, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura ed il procuratore speciale è altresì tenuto a rendere le dichiarazioni soggettive relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1, lettere b), c) ed m-ter), dell'art.38 del Codice e le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione indicate nel presente Disciplinare.
- III) "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n° 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; in aggiunta, nel caso in cui l'Operatore ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dovrà essere allegato anche il PassOE relativo all'Operatore ausiliario;
- **IV)** documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;

V) [nel caso in cui l' Operatore sia in possesso di attestato di qualificazione SOA per la sola esecuzione] dichiarazione del/i progettista/i o dei progettisti del gruppo di progettazione indicato/i od associato/i, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n° 445/2000, che attesti di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa stabiliti dal Codice e dal presente Disciplinare;

VI)(in ogni caso)

tabella, debitamente sottoscritta dal/i progettista/i (appartenente/i alla struttura tecnica del concorrente, indicato/i od associato/i) con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nella quale per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie di cui alla tabella prevista al punto 7 del paragrafo 1 del presente Disciplinare, svolti negli <u>ultimi dieci anni</u> antecedenti la data di pubblicazione del Bando sono indicati:

- a) il committente, che potrà essere pubblico o privato;
- b) l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
- c) il soggetto che ha svolto il servizio;
- d) la natura delle prestazioni effettuate;
- e) la data di inizio e di fine del servizio;
- f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell'Organo competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l'intervento non potrà essere valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 12.2 del presente Disciplinare di gara);
- **VII)dichiarazione** rilasciata -secondo il modello allegato E "*Attestato di sopralluogo*"- dalla Stazione appaltante attestante che l'Operatore ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;
- VIII)ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità fissato nella misura di 200,00 € (diconsi duecentoeuro/00centesimi) di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente Disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** dell'Operatore dalla procedura di gara.

IX)[in caso di ricorso all'avvalimento]

L'Operatore deve allegare alla domanda di partecipazione, debitamente compilati, il modello tipo "Dichiarazione di avvalimento dell' Operatore ausiliato" allegato al presente Disciplinare (Allegato D1) ed il modello di "Dichiarazione dell'Operatore ausiliario" (Allegato D2).

A tal proposito si precisa che nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, all'interno della busta "A", la seguente ulteriore documentazione:

a. una dichiarazione sostitutiva dell' Operatore ausiliato, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica

- ed analitica indicazione dei requisiti di cui ci si avvale e dell'Operatore ausiliario che li presta e dell'attestazione SOA -da quello posseduta- di cui ci si intende avvalere;
- b. una dichiarazione sostitutiva dell'Operatore ausiliato, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. nº 445/2000, nella quale il medesimo attesti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice in capo a sé;
- c. una dichiarazione sostitutiva dell'Operatore ausiliario, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. nº 445/2000, nella quale il medesimo ausiliario attesti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice in capo a sé, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d. una dichiarazione, sottoscritta dall'Operatore ausiliario, con cui quest'ultimo si obbliga verso l'Operatore ausiliato e la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e che dovranno essere analiticamente indicate;
- e. una dichiarazione sostitutiva dell'Operatore ausiliario, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. nº 445/2000, con cui esso attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale raggruppato, aggregato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- f. copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'Operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore ausiliato a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere analiticamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 88, comma 1, del Regolamento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - l'oggetto, le risorse ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico;
 - la durata;
 - o ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- g. alternativamente al contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento a favore di un Operatore che appartiene al medesimo gruppo dell'Operatore ausiliario (c.d. avvalimento infragruppo), una dichiarazione sostitutiva dell'Operatore ausiliato, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n° 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b) e g) potranno essere rese mediante l'utilizzo del *form* di cui al modello allegato D1 del presente Disciplinare, mentre le Dichiarazioni di cui ai punti c), d) ed e) potranno essere rese mediante l'utilizzo del *form* di cui al modello allegato D2. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Operatore ausiliato o dal soggetto comunque abilitato ad impegnarlo, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri del sottoscrittore.

X) (in caso di subappalto)

L'Operatore deve allegare alla domanda di partecipazione il modello tipo "Dichiarazione subappaltatori" allegato alla presente Disciplinare (Allegato C).

2. Indicazioni particolari per gli Operatori con identità plurisoggettiva ed i consorzi.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa <u>esclusivamente</u> in nome e per conto proprio.

Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- ▶ atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:

- dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
 - a. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
 - c. la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ▶ dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Operatori che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli Operatori della rete.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n° 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, con l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori di rete.

(ovvero, in alternativa)

- ▶ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete.
- 3. L'Operatore, qualunque sia la forma con cui partecipa alla presente procedura, ha facoltà di inserire all'interno della busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2 richiesti -rispettivamente- per l' Operatore e per i progettisti. Fermo restando che il Seggio di gara, così come definito al successivo paragrafo 16, comma 4, procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice, lo stesso potrà aprire tale busta solo nel caso di estrazione del nominativo dell'Operatore in sede di sorteggio pubblico ovvero nel caso in cui questi si classifichi al primo od al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti **non** costituisce causa di esclusione dalla gara.

- 4. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della domanda e dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7, comma 7, del presente Disciplinare.
- 5. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica".

- 1. La busta "**B Offerta economica**" dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla gara, il Modello "Allegato B" dell'offerta economica resa in competente bollo, datato timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, che a sua volta dovrà contenere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo complessivamente offerto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso unico percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, offerto rispetto al suddetto prezzo globale posto a base di gara.
- 2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione:
 - degli oneri della sicurezza aziendale (OS) ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice, già assoggettati al ribasso unico percentuale offerto;
 - del costo totale del personale riferito al prezzo complessivamente offerto per l'appalto, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
 - relativamente al punto precedente, la declaratoria obbligatoria dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, della contrattazione integrativa di secondo livello e degli altri accordi di contrattazione collettiva applicati al personale preposto all'appalto;
 - eventuali riferimenti normativi e regolamentari in virtù dei quali il concorrente beneficia di sgravi salariali applicati al personale preposto all' appalto;
 - incidenza percentuale, rispetto al prezzo complessivamente offerto, delle spese generali e dell'utile d'impresa.
- 3. Nel caso di Operatori con <u>idoneità plurisoggettiva</u>, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 1.I del precedente paragrafo 15.
- 4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice a condizione che essa offerta sia effettivamente ed in modo non equivoco riconducibile all'

- Operatore e dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.7 del presente Disciplinare.
- 5. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'<u>esclusione</u> dell'Operatore dalla procedura di gara.
- 6. Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.
- 7. Si precisa che non saranno ammesse -e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate.
- 8. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
- 9. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **3** (diconsi **tre**). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
- 10. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto e l'indicazione del prezzo complessivamente offerto, il ribasso percentuale prevarrà sul prezzo complessivo e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto prezzo complessivo, fermo restando il ribasso percentuale offerto.
- 11. L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

17. Procedura di aggiudicazione.

- 1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso una delle sale riunioni dell'edificio di Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma, il giorno 20 giugno, alle ore 10:30, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli Operatori interessati oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. A tal riguardo si precisa che per ciascun Operatore economico potrà intervenire al massimo solo un delegato. Non è ammessa la presenza di persone che non rientrino nelle fattispecie di cui sopra.
- 2. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora od a giorni successivi.
- 3. Le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note agli Operatori ammessi attraverso comunicazione tramite appositi avvisi pubblicati sul profilo del committente almeno **2** (diconsi **due**) **giorni naturali consecutivi** <u>prima</u> della data fissata, al seguente percorso: > Concorsi e gare (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Bandi di gara > In aggiudicazione (a sinistra in basso).

- 4. Il soggetto deputato all'espletamento della gara (nel seguito più brevemente indicato come «**Seggio di Gara**»), quale nominato a norma dell'art. 97 del "*Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INPS*", procederà:
 - (i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dagli Operatori, della loro integrità ed, una volta aperti, al controllo della completezza della documentazione amministrativa richiesta;
 - (ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del Codice [consorzi tra cooperative ed artigiani e consorzi stabili] concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma: in caso positivo, provvede ad escludere dal prosieguo della gara sia il consorzio sia il consorziato;
 - (iii) a verificare che nessun Operatore partecipi in più di un RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in RTI, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ed -in caso positivo- ad escluderli dalla gara;
 - (iv) ad escludere dalla gara gli Operatori che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - (v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter del Codice, i necessari chiarimenti e/o integrazioni, assegnando ai destinatari un termine perentorio, non superiore a 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di richiesta tramite PEC ed a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva, disponendone la comunicazione agli Operatori non presenti; nella seduta successiva il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara gli Operatori che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur avendovi adempiuto, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - (vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica immediatamente successiva, laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v), si procede a sorteggiare, se del caso, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di Operatori non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti; all'esito di tali verifiche il Seggio di gara provvede all'esclusione dal prosieguo della gara degli Operatori per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
- 5. Salvo che nella fase di apertura delle buste relative alle offerte economiche, in tutti i casi in cui si rendano necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Operatori e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di Gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo -se del caso- temporaneamente la seduta pubblica, ovvero aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione agli Operatori mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
- 6. Di tutte le operazioni di gara verrà redatto apposito verbale. La documentazione di gara sarà custodita a cura della Stazione appaltante su richiesta del Seggio di Gara, con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la sicura conservazione dei plichi fino all'esito della medesima.

- 7. Il Seggio di Gara, nella medesima seduta pubblica ovvero in una eventuale successiva, procederà poi all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche degli Operatori non esclusi dalla gara, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 8. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque effettivamente ed in modo non equivoco riconducibile all'Operatore, il Seggio di Gara richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine perentorio non superiore a (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di richiesta tramite PEC, quindi sospende la seduta fissando la data della successiva e dispone la comunicazione agli Operatori non presenti.
- 9. Successivamente, il Seggio di Gara provvede ad escludere dalla gara gli Operatori che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta od in una seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche.
- 10. Qualora il Seggio di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere tutti gli Operatori che le hanno presentate.
- 11. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il Seggio di Gara procederà alla formazione della graduatoria **provvisoria** di gara.
- 12. Il Seggio di Gara comunica, in caso siano operate talune esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 13. Il Seggio di Gara procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al successivo paragrafo 18 del presente Disciplinare.
- 14. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara redigerà la graduatoria **finale** e decreterà l'<u>aggiudicazione provvisoria</u> dell'appalto in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.

18. Verifica di anomalia delle offerte.

- 1. Il Seggio di Gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate:
 - a) nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art 86, commi 1 e 4, del Codice saranno sottoposte a verifica di anomalia quelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con

esclusione del **10%** (dicesi **diecipercento**) arrotondato all'unità superiore - rispettivamente- delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In caso di offerte con ribassi uguali si applica l'art. 121, comma 1, del Regolamento.

- b) nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procede ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 2. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:
 - a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adequatamente giustificata;
 - b) la Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, <u>non oltre la quinta</u>, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
 - c) si richiede per iscritto via PEC all' Operatore di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l' Operatore a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - d) si assegna all' Operatore un termine perentorio non inferiore a 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta via PEC per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - e) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all' Operatore è assegnato un termine perentorio non inferiore a 5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta via PEC per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
 - g) la Stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'Operatore con un anticipo di almeno **3** (diconsi **tre**) **giorni lavorativi** e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - i) la Stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'Operatore qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro i termini perentori sopra stabiliti, ovvero non si presenti all'ora e nel giorno della convocazione;
 - j) la Stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano -nel complesso- inaffidabili e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore della prima migliore offerta risultata non anomala al termine della procedura sopra indicata.

19. Ulteriori disposizioni.

1. Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti ulteriori disposizioni.

- 2. L' Istituto si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 3. È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
- 5. L'offerta vincolerà l'Operatore aggiudicatario per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nel presente Disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
- 6. Fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del Codice, e, comunque, entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 11, comma 9, del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.
- 7. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al positivo controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 8. Le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e/o locale sono a carico dell'Operatore aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Istituto entro 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della aggiudicazione efficace.
- 9. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del Codice Antimafia.
- 10. Nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 92 del Codice Antimafia, abbia dato esito positivo, la Stazione appaltante procede a recedere dal contratto.
- 11. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.

20. Definizione delle controversie.

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di **Roma**, rimanendo esclusa in qualunque forma la devoluzione delle controversie alla competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali.

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii. (recante il «**Codice in materia di Protezione dei Dati Personali**»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è espressamente richiesto ai fini della gara, si precisa che titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
- 2. Responsabile del trattamento dei dati conferiti è l'Ing. Nicola Borraccia, in qualità di RUP della presente procedura di gara, che potrà avvalersi di suoi incaricati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il Direttore centrale Vincenzo Damato

Allegati:

Allegato A/1: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Allegato A/2a: Dichiarazione sostitutiva del Progettista (dipendente del concorrente

appartenente allo staff interno di progettazione)

Allegato A/2b: Dichiarazione sostitutiva dei Progettisti di cui all'art. 90, comma 1

lettere d) e g)

Allegato A/2c: Dichiarazione sostitutiva dei Progettisti di cui all'art. 90, comma 1

lettere e), f), f-bis) ed h)

Allegato B: Modello di offerta

Allegato C: Modello subappaltatori

Allegato D/1: Modello di Dichiarazione di avvalimento dell' Operatore ausiliato Allegato D/2: Modello di Dichiarazione di avvalimento dell' Operatore ausiliario

Allegato E: Modello di Attestato di Sopralluogo

Allegato F: Schema di Contratto

Allegato G: Tabella di calcolo degli Oneri della Progettazione Esecutiva